

SENT. N° 8367/06
REP. N° 6222/06

N. Sent. Cont. 2005

N. 25652/05 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano,

XIII Sez. civile

in persona del giudice monocratico dott. Carmela Gallina

ha pronunciato - ex art.281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

promossa da

[REDACTED]

ricorrente

contro

[REDACTED]

resistente contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata .

Fra la ricorrente [REDACTED] e la resistente [REDACTED] è stato stipulato un contratto di comodato con decorrenza dall'1.12.03 e scadenza all'1.12.04 relativo ad un immobile sito in [REDACTED] via [REDACTED]

La comodante ha inviato in data 12.1.05 una raccomandata con la quale - tenuto conto della scadenza del contratto - ha invitato la comodataria alla restituzione dell'immobile; poichè il rilascio non è avvenuto, ha poi proposto la domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta cessazione del contratto e la condanna alla restituzione del bene, oltre che quella al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La comodataria, pur ritualmente citata, non si è costituita.

Deve ritenersi documentata - in virtù della produzione in giudizio del contratto - l'intervenuta cessazione del contratto di comodato per decorso del termine pattuito, nonchè, l'assenza di riscontro da parte della comodataria alla richiesta di restituzione del

2
[Handwritten signature]

bene. In ossequio a quanto previsto dall'art. 1809 c.c. la [redacted] deve, pertanto, essere condannata al rilascio dell'immobile. Tenuto conto del tempo trascorso si ritiene opportuno fissare per l'esecuzione la data del 6 novembre 2006.

Il mancato adempimento dell'obbligo assunto dalla comodataria alla scadenza, comporta il diritto della ricorrente al ristoro dei danni ai sensi dell'art. 1218 c.c., essendo il danno connesso all'acclarato inadempimento. Secondo quanto richiesto in ricorso si riserva la liquidazione degli stessi a separato giudizio.

Le spese di lite - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.

La sentenza è esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di comodato;
- 2) condanna la resistente al rilascio dell'immobile sito in [redacted] via [redacted] libero da persone e cose;
- 3) fissa per l'esecuzione la data del 6.11.2006;
- 4) condanna la resistente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;
- 5) condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese di giudizio liquidate in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per onorari, oltre iva e cnpa;
- 6) dichiara esecutiva la presente sentenza.

Così deciso in Milano, il 6 luglio 2006.

Il Giudice

Dott. Carmela Gallina

